Norme & Tributi
Diritto dell'economia

12mila

START-UP INNOVATIVE
Circa il 25% delle 12mila società di questo tipo iscritte nel Registro delle imprese sono state costituite senza notaio con atti dunque nulli

Start up senza n salve se l'assemblea sana la nullità

Società innovative

I notai di Milano spiegano come fare dopo la bocciatura della costituzione via web

Modifiche statutarie ok che eliminino o no le cause di invalidità dell'atto

Pagina a cura di
Angelo Busani

Può dormire sonni tranquilli chi ha costituito una società start-up innovativa senza atto pubblico notarile, circa il 25% delle 12mila società di questo tipo attualmente iscritte nel Registro delle imprese.

Società comunque operativa
È vero che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643 del 29 marzo 2021, ha sancito l'illegittimità del Dm Mise 17 febbraio 2016, che permetteva la costituzione di queste società senza notaio e, quindi, in sostanza, ne ha sancito la nullità in quanto viziate dalla «mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico» (articolo 2332, comma 1, n. 1) del Codice civile), anche se la costituzione di start-up innovative con modalità esclusivamente informatica e senza notaio è stata legittimata da una normativa allora in pieno vigore.

Ma è anche vero che se, nonostante la nullità del suo atto costitutivo, la società sia stata iscritta nel Registro delle imprese, essa è perfettamente operativa fino a quando non intervenga una sentenza che dichiari la sua nullità: in particolare gli organi sociali (l'organo amministrativo, l'assemblea e l'organo di controllo) esistono e legittimamente adottano le loro decisioni e gli atti compiuti dalla società nei confronti dei terzi sono validi ed efficaci.

Inoltre, anche qualora intervenga una sentenza che dichiari la nullità (che può peraltro essere impedita quando la causa di nullità sia stata nel frattempo eliminata), la società non cessa immediatamente di esistere: la sentenza di nullità, infatti, ne provoca "solo" la messa in stato in liquidazione, con la conseguente nomina dell'organo di liquidazione che assume la gestione della società per pagare i creditori e ripartire tra i soci il patrimonio che residua.

La nuova massima milanese
Ora, sulla situazione che si verifica a seguito dell'iscrizione nel Registro delle imprese di un atto costitutivo di società affetto da una causa di nullità (ad esempio, ai sensi dell'articolo 2332 del Codice civile, perché la società è stata costituita senza adottare la forma dell'atto pubblico oppure perché l'atto costitutivo non riporta la denominazione o l'oggetto sociale o il capitale sociale o i conferimenti dovuti dai soci) è opportunamente intervenuto il Consiglio notarile di Milano con la nuova massima 197 del 27 aprile 2021, nella quale sono contenute alcune affermazioni di notevole rilevanza: in particolare, dato che - fino alla sentenza dichiarativa della nullità - gli organi sociali, come accennato, hanno piena legittimazione ad adottare le deliberazioni, sono da reputare legittime le modificazioni statutarie che siano deliberate dall'assemblea dei soci.

197
MASSIMA DEL 27 APRILE
Documento del Consiglio notarile di Milano sul sanatoria della nullità dell'atto costitutivo di Srl

Le conseguenze
Se queste modifiche statutarie non attengano a quelle mancanze dell'atto costitutivo che danno luogo alla nullità della società (si pensi a una decisione assembleare portante modifica dei quorum decisionali dell'assemblea o del Cda) non si pone alcun problema: la deliberazione modificativa dello statuto è pienamente valida, ma la società resta soggetta alla dichiarazione di nullità e alla conseguente messa in liquidazione.

Se, invece, queste modificazioni statutarie attengano ai vizi dell'atto costitutivo da cui deriva la nullità della società (ad esempio, alla mancata indicazione della denominazione, dell'oggetto sociale, dei conferimenti e del capitale sociale oppure alla illiceità dell'oggetto sociale) e siano preordinate a eliminare il vizio, non solo la deliberazione assembleare è pienamente valida, ma è utile anche come eliminazione della causa di nullità e, quindi, come sua sanatoria, con la conseguenza che la società non può più essere sciolta in dipendenza del vizio di nullità dell'atto costitutivo. Si pensi, ad esempio, a una successiva deliberazione assembleare che introduca nello statuto uno degli elementi mancanti elencati sopra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il Consiglio di Stato. Niente più start-up innovative senza notaio

Dal varo della delibera stop alla liquidazione che deriva dalla sentenza

L'operatività

Atto efficace dopo 60 giorni nel Registro delle imprese o con il sì dei creditori

Fino alla querelle sulla costituzione delle start-up innovative senza notaio, la nullità per mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico sembrava essere solo un'ipotesi di scuola, con limitatissime attinenze pratiche: un caso fu quello dell'atto costitutivo di una Srl stipulato sulla base di una procura proveniente dall'estero e poi rivelatasi falsa (si veda Il Sole 24 Ore del 1° marzo 2017): trattandosi di un atto nullo in quanto stipulato da un falsus procurator, anche allora si pose il quasi inedito tema delle conseguenze derivanti dalla avvenuta iscrizione della società nulla nel Registro delle imprese.

La vicenda delle start-up innovative, dato l'elevato numero, ha invece determinato una vera e propria emergenza sul tema: va capito, infatti, come il vizio possa essere sanato, affinchè la società possa sottrarsi all'emanazione di una sentenza dichiarativa di nullità che la ponga in stato di liquidazione.

Come sanare l'atto
Anzitutto, può pensarsi a una ripetizione dell'atto costitutivo nullo nella forma dell'atto pubblico notarile: è ovvio che questa soluzione taglia alla radice ogni questione in quanto elimina il vizio di nullità.

Tuttavia, dato che appare implausibile pensare a una sanatoria necessariamente derivante da una ripetizione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico (si pensi all'ipotesi che uno dei soci fondatori non sia più in esistenza o semplicemente non voglia più firmare), si deve ritenere – secondo il Consiglio notarile di Milano nella massima 197/2021 - che la sanatoria si possa conseguire anche mediante una deliberazione assembleare che confermi il testo dello statuto vigente (anche insieme all'approvazione di modifiche ad alcune clausole non affette da nullità). Pertanto non è richiesto il consenso unanime dei soci, bastando una deliberazione adottata con il quorum occorrente per le modifiche dello statuto.

La liquidazione
Se prima della sentenza che pronunci la nullità della società e la conseguente sua messa in liquidazione interviene una deliberazione sanante, non accade nulla: la società è "salva" e non ci sarà messa in liquidazione.

Invece, se tale deliberazione interviene durante la fase di liquidazione, derivante da una sentenza di nullità, si deve applicare anche la disciplina inerente alla revoca dello stato di liquidazione (di cui all'articolo 2487-ter del Codice civile); pertanto, la deliberazione sanante può avere effetto solo dopo il decorso di 60 giorni dalla data della sua iscrizione nel Registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non abbiano espresso il loro consenso.

In caso di opposizione dei creditori, si apre poi un giudizio finalizzato a verificare se la revoca dello stato di liquidazione provoca un pregiudizio ai creditori; tuttavia, il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure quando la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la revoca della liquidazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumento di capitale Srl: il socio può cedere il diritto a terzi estranei

La sottoscrizione

Per la Cassazione non osta il silenzio dello statuto sulle nuove quote a non soci

Angelo Busani

In seguito a una deliberazione di aumento del capitale sociale di Srl, il socio, prima della scadenza del termine per l'esercizio del suo diritto di sottoscrizione, può cedere tale suo diritto a terzi non soci, salvo che lo statuto lo vieti o disponga limitazioni alla circolazione delle quote di partecipazione al capitale sociale. È quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 9460 del 9 aprile 2021.

La questione ruota attorno all'interpretazione dell'articolo 2481-bis del Codice civile, per il quale, in caso di decisione di aumento del capitale sociale adottata dall'assemblea della Srl, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alla quote di partecipazione; peraltro, l'atto costitutivo può prevedere che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a soggetti non soci ma, in tal caso, spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno votato a favore della decisione di aumentare il capitale sociale

Sorge dunque il dilemma: se lo statuto non prevede che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a soggetti non soci, ciò significa anche che un socio non possa cedere a un soggetto non socio il proprio diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato? In altre parole: il silenzio dello statuto vale come permesso o vale come divieto?

Il silenzio dello statuto
Di primo acchito, il carattere "personalistico" che pervade la regolamentazione della Srl indurrebbe a ritenere interpretabile tale silenzio come un divieto. La Cassazione è, invece, di diverso avviso:

a) anzitutto, perché la norma di cui all'articolo 2481-bis si occupa della clausola statutaria che comprime ab origine il diritto di sottoscrizione del socio, consentendo la collocazione dell'aumento di capitale sociale presso soggetti non soci; mentre, nel caso in esame, si ha un punto di partenza esattamente opposto, vale a dire la concessione al socio del diritto di sottoscrizione (della cui cedibilità, poi, si discute);

b) inoltre, perché il carattere personalistico della Srl – osservato nel contesto di una operazione di aumento del capitale sociale – non è da intendere in senso "forte" (e cioè nel senso di preservare l'immutabilità della compagine sociale), ma in senso "debole", e cioè nel senso di garantire al singolo socio di non essere diminuito nella sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Pertanto, qualora lo statuto non vieti la cessione del diritto di sottoscrizione (o non limiti la circolazione delle quote, ad esempio con clausole di gradimento o di prelazione), il diritto di sottoscrizione del socio può essere da questi liberamente ceduto; e questa libertà di cessione non soffre limitazione né dal fatto che lo statuto vieti la collocazione dell'aumento del capitale presso soggetti non soci né dal fatto che non esprima alcuna prescrizione su questo punto.

ARTICOLO 2481-BIS

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere (...), che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

L'interpretazione corretta
Che il carattere personalistico della Srl vada interpretato nel predetto senso "debole" lo dimostrerebbe il rilievo secondo cui, a norma dell'articolo 2469, comma 1, del Codice civile, le quote di partecipazione al capitale sociale della Srl sono liberamente trasferibili, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo; dunque, la società in questione è concepita dal legislatore come un ente aperto, almeno di regola, all'ingresso di nuovi soci.

D'altronde, se nello statuto mancasse qualsiasi limitazione alla cessione del diritto di sottoscrizione derivante da una delibera di aumento del capitale sociale (nonché alla collocabilità dell'aumento di capitale presso terzi) e pure qualsiasi limitazione alla circolazione delle quote, sarebbe improvvido intuire l'esistenza di un divieto di cessione del diritto di sottoscrizione: il socio oblato potrebbe bensì sottoscrivere l'aumento di capitale e poi immediatamente cedere a terzi la quota di partecipazione sottoscritta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FASCHIM
FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA

FASCHIM, avvio procedura per affidamento servizi TPA

FASCHIM, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo per i lavoratori del settore Chimico/Farmaceutico con oltre 230.000 assistiti, 1 milione di sinistri gestiti all'anno e una rete di 3.000 strutture sanitarie convenzionate sta avviando una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Service Amministrativo per una durata minima di 3 anni.
Gli operatori interessati a partecipare per l'affidamento del servizio sono invitati a manifestare il proprio interesse entro e non oltre il 06.06.2021. Sul sito www.faschim.it sono disponibili le informazioni e la documentazione necessaria per la partecipazione.

A.T.I.V.A. S.p.A.
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

A.T.I.V.A. S.p.A. – Autostrada Torino – Ivrea – Valle d'Aosta – c.f./p.i. 00955370010, con sede in Strada della Cebrosa n. 86 – 10156 Torino – società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede in Torino – R.I. Torino n. 00488270018 – posta elettronica certificata: gare.dileg.ativa@legalmail.it, rende nota l'aggiudicazione della procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di "A55 Sistema Autostradale Tangenziale di Torino – Tangenziale Nord – Interventi di ripristino delle strutture del cavalcaferrovia della linea Torino-Modane alla pr. km 4+075" – RDA 190325 CIG 8115039607 CUP B26G19000180005 all'impresa CO.GE.FA. S.p.A. c.f./p.i. 00982520017 – ribasso 16,372% – importo di aggiudicazione € 1.121.412,96, come da avviso disponibile sul profilo committente www.ativa.it.
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte V, Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 57 del 19/05/2021.
AMMINISTRATORE DELEGATO **(dott. ing. Luigi Cresta)**

PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE
legale@ilsole24ore.com
24ORE SYSTEM

CDP Immobiliare Sgr - Società per azioni

AVVISO PER L'ALIENAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE — AVVISO

CDP Immobiliare SGR S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo Investimenti per la Valorizzazione - Comparto Extra, rende noto che intende procedere all'alienazione del Compendio immobiliare di proprietà del suddetto Fondo, sito in Ferrara, Via Scandiana, 35 e denominato "Compendio Pozzuolo del Friuli" (**l'Immobile**).

A tal fine CDP Immobiliare SGR S.p.A. intende svolgere una procedura competitiva tra i potenziali interessati. Con il presente Avviso, pertanto, sollecita manifestazioni di interesse all'acquisto, al fine dell'eventuale svolgimento della suddetta procedura.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire **entro le ore 16,00 del giorno 31 maggio 2021** al seguente indirizzo: CDP Immobiliare SGR SpA – Via Novara 14 – 00198 – Roma.

È ammessa la trasmissione a mezzo pec al seguente indirizzo: cdpisgr@pec.cdpisgr.it.

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute successivamente al suddetto termine. La tempestività del recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.

I dati relativi all'Immobile, nonché le condizioni per la presentazione della manifestazione di interesse, di svolgimento della procedura competitiva e della successiva vendita sono indicate nell'Avviso pubblicato in forma integrale sul sito internet di CDPI SGR - www.cdpisgr.it, nella pagina "Valorizzazione e Sviluppo" - sezione "Bandi di gara".

Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico né invito ad offrire.

cdp
CDP Immobiliare SGR SpA
Società di Gestione del Risparmio SpA
Via Alessandria,220 - 00198 Roma
T +39 06 4204 5499
F +39 06 4204 5480

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti SpA

Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1227812

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 10372531003
Iscrizione nell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF Sezione Gestori di FIA con matricola 126